

# PARLIAMONE

allegato

**a.l.f.a.**



associazione  
lombarda  
famiglie  
audiolesi

## VADEMECUM

### Parte II

Le norme per l'integrazione scolastica

Allegato al n. 26/27 - DICEMBRE 2001

A cura di a.l.f.a. con la collaborazione del dott. Umberto Ambrosetti  
e della Associazione Ascolta e Vivi

a.l.f.a. - Via P. Teulì 11 - 20136 Milano -  
tel. 02 58320264 - fax 02 58322129 - [alfaudio@tiscalinet.it](mailto:alfaudio@tiscalinet.it)

## PARTE II - SOMMARIO

	<i>Pag.</i>
<b><i>Attivazione del processo di integrazione</i></b>	
– Iscrizione.....	1
– Certificazioni necessarie per l'iscrizione	
attestazione di alunno in situazione di handicap .....	1
diagnosi funzionale.....	2
– Compiti della scuola	
incontri con la famiglia e con gli operatori sanitari.....	3
richiesta dell'insegnante di sostegno.....	3
individuazione del consiglio di classe.....	3
numero di alunni per classe e presenza di altri alunni portatori di handicap.....	3
barriere architettoniche e scelta dell'aula.....	4
continuità didattica.....	4
Gruppo di Studio e Lavoro per l'Handicap (GSLH).....	5
Piano dell'Offerta Formativa (POF).....	5
– Compiti degli operatori sanitari che effettuano l'intervento riabilitativo.....	6
<b><i>Realizzazione dell'integrazione: Strumenti</i></b>	
– Insegnante di sostegno.....	6
– Assistenti .....	7
– Materiali didattici e ausili.....	8
– Profilo Dinamico Funzionale (PDF).....	8
– Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP).....	8
<b><i>Norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola</i></b>	
– Nido.....	9
– Scuola materna.....	10
Permanenza successiva al compimento del 6° anno.....	11
– Scuola dell'obbligo	
Elementare.....	11
Media.....	11
– Orientamento e scelta della scuola dopo la terza media.....	12
– Scuola Superiore e Formazione Professionale.....	12
Scuola Superiore (Licei, Istituti Tecnici e Professionali).....	12
Formazione Professionale.....	13
<b><i>Valutazione e prove di esame</i></b>	
– Valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo.....	13
– Ripetenze plurime.....	13
– Esami di licenza elementare.....	14
– Esami di licenza media.....	14
– Valutazione ordinaria nella scuola superiore.....	14
– Esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte.....	15
– Esami di stato	
relazione di presentazione dell'alunno alla commissione.....	16
presenza di assistenti.....	17
tempi più lunghi per le prove.....	17
prove equipollenti.....	17
prove differenziate e attestato.....	18
<b><i>Università</i></b> .....	19
<b><i>Varie</i></b>	
– Scuole private parificate e non.....	21
– Tutela della privacy.....	22
– Esonero dalle tasse scolastiche.....	22
– Gite scolastiche.....	23
– Sciopero.....	23

- Compiti degli Enti Locali.....	23
- Gruppi di Lavoro presso le direzioni regionali e provinciali (GLIP e GLH).....	24
<i>La Nuova scuola</i> .....	25
<i>AGGIORNAMENTI VADEMECUM PARTE I</i> .....	26

## ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

### - *Iscrizione* -

Prima di effettuare una preiscrizione nella scuola dell'obbligo, è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un'adeguata accoglienza. In caso contrario è bene provare con altre scuole. Per la scuola superiore vale lo stesso discorso tenendo presente le indicazioni sull'orientamento di cui parleremo nel capitolo dedicato alla scuola superiore.

La scelta della scuola spetta congiuntamente a entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela l'iscrizione spetta al tutore.

#### **Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.**

Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell'Istituto deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap (punto f - C.M. 364 del 20.12.1986).

Le iscrizioni possono essere rifiutate solo nel caso di parere negativo espresso dalla A.S.L. per la frequenza di Istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Per le iscrizioni a istituti tecnici professionali e d'arte la CM n. 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l'incolumità di alunni in situazione di handicap, occorresse un attestato di nulla osta rilasciato dal medico legale dell'ASL. La CM n. 363/94 ha modificato in parte la normativa in materia:

- l'attestato è rilasciato dallo psicologo o dallo specialista che conosce l'alunno e non più dal medico legale
- il contenuto dell'attestazione deve riguardare esclusivamente "l'incolumità" dell'alunno
- l'attestazione deve avvenire dopo la conoscenza dell'alunno e del tipo di laboratori della scuola
- qualora l'attestazione sia negativa, è previsto un supplemento di indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità con accorgimenti tecnici o con l'assegnazione di un assistente all'autonomia da parte della Provincia
- se le cause di pericolosità sono rimosse, l'ASL deve rilasciare l'attestato positivo
- in caso contrario, non è possibile l'iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell'anno

Nel caso che i genitori decidano di iscrivere il figlio in una scuola diversa da quella del naturale **'bacino d'utenza'**, pur avendo il DM n. 233/98 sul ridimensionamento delle istituzioni scolastiche ripetuto il criterio secondo cui l'istituzione scolastica autonoma deve servire un determinato bacino di utenza territoriale, per gli alunni in situazione di handicap, l'iscrizione ad una scuola di bacino di utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/ 92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l'iscrizione.

La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per la pre-iscrizione, entro luglio per la conferma definitiva, presentando alla scuola, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la diagnosi funzionale. Non è invece necessaria la certificazione medico-legale di riconoscimento dell'invalidità (sordomutismo o invalidità civile).

### - *Certificazioni necessarie per l'iscrizione* -

### **Attestazione di alunno in situazione di handicap**

Tale certificazione deve essere richiesta dai genitori o chi ne fa le veci all'ASL di residenza (art. 2 del DPR del 24/2/94, atto di indirizzo alle regioni per l'attuazione dell'art. 12, comma 5, legge 104/92) e alla sua stesura provvede lo specialista nella patologia segnalata\*.

Oltre alla patologia (diagnosi clinica) tale certificazione segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un **apposito modulo** (modello BH), che può essere diverso nelle singole province. Se tale modulo è stato predisposto, può essere fornito dalla scuola stessa. Nella provincia di Milano tale modulo prevede che lo specialista, oltre a descrivere la patologia e le sue conseguenze funzionali, indichi anche la necessità o meno dell'insegnante di sostegno e degli assistenti forniti dall'ente locale. Sullo stesso modulo il genitore esprime parere favorevole all'inoltro di tale documentazione all'Ufficio Scolastico Provinciale.

### **La certificazione di handicap deve essere rinnovata nel passaggio alla scuola superiore.**

\* Il DPR 24/2/94 stabilisce che può provvedere anche lo specialista di un centro convenzionato con l'ASL, ai sensi dell'art. 26, legge n. 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti e non occorre richiederla anche all'ASL.

Se un minore è seguito da un centro non convenzionato (ente privato), e non accreditato, (DLGS n. 502/92, come modificato dal DLGS n. 517/93 e dal DLGS n. 229/99) i genitori possono sottoporre all'ASL di residenza la documentazione medica rilasciata da tale centro e chiedere che l'ASL ne tenga conto.

Se è effettuata dallo specialista dell'ASL o con essa convenzionato, la certificazione deve essere trasmessa alla Direzione Sanitaria Amministrativa entro 10 giorni dalla richiesta o dalla segnalazione del caso. Le direzioni provvedono agli adempimenti di competenza e al rilascio dell'attestazione ai genitori.

N.B. Autocertificazione. L'art. 39 della legge n. 448/98 stabilisce che le persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92 (vedi Vademecum parte I°), possono autocertificare gli stati personali, ivi compresi quelli di salute, che erano stati esclusi dall'art. 10 del DPR N. 403/98. Pertanto i genitori di minori che abbiano già avuto la certificazione di "situazione di handicap" possono autocertificare la situazione di handicap del figlio ai fini della presentazione della domanda di iscrizione. Cosa diversa è per l'altra certificazione, la "diagnosi funzionale" che, essendo un documento tecnico i cui contenuti sono previsti dal DPR del 24/2/94, non può essere sostituita da autocertificazione.

### **Diagnosi funzionale**

*"Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap"* (DPR 24/2/94, art.3, comma 1).

Alla stesura della diagnosi funzionale provvede: *'l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale (di residenza dell'alunno) o in regime di convenzione con la medesima'* (D.P.R. 24/2/94 art. 3, comma 2). Tale unità multidisciplinare è l'UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) nelle Regioni che hanno già attuato la riforma che prevede l'attribuzione agli enti ospedalieri degli interventi socio-sanitari, restando alle ASL propriamente dette solo i compiti di certificazione medico-legale (riconoscimenti di invalidità e di "situazione di handicap" in base alla Legge 104). In pratica ci si deve rivolgere all'ASL per avere la certificazione dell'alunno in situazione di handicap e all'UONPIA per avere la diagnosi funzionale. Ogni ASL ha la sua UONPIA di riferimento. Anche la maggior parte dei centri convenzionati e/o accreditati possono rilasciare diagnosi funzionali.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit di cui è portatore l'alunno, ma pone in evidenza, dal punto di vista funzionale, le aree di potenzialità del soggetto. Gli elementi di valutazione delle difficoltà e delle possibili prestazioni nelle diverse aree di sviluppo della personalità dell'alunno devono essere esposte in forma di scheda riepilogativa (su appositi moduli che possono variare da provincia a provincia), in modo da costituire il necessario presupposto per la compilazione del profilo dinamico-funzionale e del PEI.

La diagnosi funzionale è un atto sottoposto alla legge che tutela la Privacy.

La diagnosi funzionale precede l'inizio di ogni ciclo della frequenza scolastica dell'alunno disabile e non necessita di essere aggiornata nel corso di tale ciclo, a meno che non ci siano elementi che facciano ritenere necessaria la compilazione di una nuova diagnosi funzionale.

Ai cambi di grado, la famiglia, anche su indicazione della scuola di provenienza, si rivolge all'UONPIA dell'ASL o al Centro convenzionato/accreditato che segue il figlio e effettua una nuova valutazione dell'alunno e, qualora riscontri il permanere della situazione di handicap, rinnova la diagnosi funzionale già prodotta.

### **- Compiti della scuola -**

#### **Incontri della famiglia con il Capo di Istituto e/o con il Coordinatore del sostegno e/o con il GSLH.**

Pur non essendo obbligatori, è possibile e auspicabile che la scuola organizzi questi incontri, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio. Possono farsi assistere da un esperto dell'associazione di cui fanno eventualmente parte e, soprattutto, dalla logopedista che sta seguendo la riabilitazione. In questo modo tutte le azioni seguenti che la scuola deve compiere potranno avvalersi di maggiori dati conoscitivi.

#### **Richiesta dell'insegnante di sostegno**

Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico inoltra all'Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della preiscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie. In presenza di situazioni di particolare gravità, in alcune province, viene anche richiesta una sintetica relazione da parte del Dirigente Scolastico.

Le ore di sostegno assegnate ad ogni singolo alunno sono compito e responsabilità del Dirigente Scolastico, che opera sulla base della documentazione avuta e trasmessa e in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa. E' cura del Dirigente Scolastico distribuire le ore di sostegno assegnate alla scuola su tutti gli alunni segnalati.

#### **Individuazione del Consiglio di Classe**

Spetta al Capo di Istituto, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo di Istituto pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 D.P.R. 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap. Effettuata l'assegnazione, il Capo di Istituto convoca immediatamente il Consiglio di classe perché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 416/74, per l'attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, oltre che all'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Il Consiglio di classe prescelto sarà così in grado di formulare un'ipotesi di progetto, obbligatorio anche ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98 sull'assegnazione delle ore di sostegno e del D.M. n. 141/99 sulla

formazione delle classi. Il progetto deve essere formulato da tutto il Consiglio di classe, così è richiesto da tali decreti e non può più essere delegato al solo insegnante di sostegno.

### **Numero di alunni per classe e presenza di altri alunni portatori di handicap**

Il D.M. 72 del 22/3/99 convertito in legge n. 333 del 20/8/2001 ha stabilito che:

1. le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni *‘purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di formazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola’*
2. *in una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere un’ipotesi del tutto eccezionale e residuale, e comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve*
3. *in ogni caso le classi frequentate da alunni con handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al 1° si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità dell’handicap, delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il caso*
4. *i Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al Provveditorato agli studi - Gruppo per l’integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Provveditorato relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP per la formazione degli organici; comunque non è consentito aumentare il numero dei posti in organico stabiliti dall’art. 40 della L. 449/1997.*

### **Barriere architettoniche e scelta dell’aula adatta per gli alunni sordi**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio '96 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, recita all’art. 1 ‘Definizione ed oggetto’, al comma 2: “per barriere architettoniche si intendono... b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”, all’art. 23, comma 3 ‘Edifici scolastici’: “L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille, spogliatoi, ecc.).”

Il locale idoneo per un alunno sordo è un’aula non rumorosa ed è compito del Collegio docenti effettuare questa scelta. Comunemente si pensa che gli alunni audiolesi non odono e quindi non possono essere disturbati dai rumori di sottofondo. Ciò è errato perché questi alunni sono dotati di protesi e hanno recuperato un residuo uditivo; i rumori di sottofondo alterano il funzionamento delle protesi e quindi della ricezione uditiva.

Per neutralizzare i rumori di sottofondo sarebbe opportuno che l’aula fosse dotata di un apposito campo magnetico (il costo è di poche centinaia di migliaia di lire) o che fosse insonorizzata.

Un altro accorgimento sarebbe di scegliere un’aula molto luminosa per permettere loro di “leggere sulle labbra”. Queste attenzioni sono indicative dello “stile di accoglienza” di un’istituzione scolastica che vuol porre l’autonomia al servizio degli utenti.

In realtà, per ottenere gli accorgimenti necessari per adeguare le caratteristiche acustiche delle aule alle esigenze di un alunno sordo, i genitori devono affiancare la scuola affinché il Comune o alla Provincia, dove questa è situata, provveda a quanto necessario. Le spese riguardanti l’edilizia scolastica per le scuole materne e dell’obbligo competono infatti al Comune e quindi anche quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge n. 26/96). Per le scuole superiori provvede invece l’Amministrazione Provinciale. Per il Comune di Milano l’ufficio competente è il Settore Manutenzione della Direzione Centrale Tecnica.

### **Continuità didattica**

E' garantita e disciplinata da disposizioni legislative e amministrative. La stessa legge quadro prevede *“forme obbligatorie e di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore”* (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M. 1/88. Essa prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio-sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.

Le disposizioni vigenti per la scuola media superiore sono contenute nella C.M. 262/88, nonché in disposizioni successive alla legge quadro. Si dispone che i presidi della scuola media, all'atto della preiscrizione, comunichino ai presidi delle scuole medie superiori la presenza di alunni con handicap, indicando eventuali bisogni specifici per la loro frequenza. Questi, ricevuta la documentazione, segnalano i nominativi degli alunni con handicap agli appositi gruppi di lavoro presso le Direzioni Scolastiche Regionali (gruppi H) e convocano i gruppi di lavoro costituiti presso gli istituti. Successivamente i presidi stessi prendono contatto con l'ASL per la predisposizione del profilo dinamico funzionale, dal quale devono risultare le ore di attività di sostegno necessarie, individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica o psicomotoria. *‘Il capo di istituto prende altresì contatto con il preside della scuola media di provenienza dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno con l'apposito nuovo consiglio di classe’* (C.M. 262/88).

### **Gruppo di Studio e Lavoro per l'Handicap (GSLH)**

Presso ogni Circolo Didattico e di Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 15 L. 104/92) il Capo di Istituto deve nominare due diversi gruppi di studio e di lavoro per l'handicap:

- il primo con compiti di organizzazione generale, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti (nella scuola superiore), ha il compito di *“collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”* ( legge 104/92, art. 15, comma 2).
- il secondo gruppo (tecnico), composto da insegnante specializzato della scuola, operatori delle unità sanitarie locali, eventuale operatore psico-pedagogico, genitori dell'alunno handicappato, predispone per ciascun alunno con handicap il PDF e il PEI, attua le verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6).

### **POF**

La legge sull'autonomia prevede che ogni scuola rediga il suo POF, Piano dell'Offerta Formativa. In base al Regolamento in materia di autonomia (DM 275/99, art. 3), *“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”*. Può essere considerato come lo strumento attraverso cui la scuola afferma la propria identità educativa e organizzativa, e attraverso cui esplicita le modalità dei rapporti con il territorio; è lo strumento attraverso cui la scuola espone le scelte culturali e educative che intende assumere per realizzare il proprio disegno formativo.

In relazione all'integrazione dei soggetti in situazione di handicap, ciò implica che nel Piano la capacità di produzione creativa di leggi, fini, valori, procedure e risorse, orientati al rispetto e alla promozione delle diversità individuali, si traduca in coerenti atteggiamenti professionali, in cultura organizzativa, riti e abitudini. Nel POF dovranno essere indicati i diritti e gli obblighi degli studenti disabili e i criteri per l'esercizio del loro diritto allo studio. Sarà opportuno venga anche specificato il compito di collaborazione all'integrazione scolastica, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica
- innovazione didattica

- iniziative di recupero e sostegno
- insegnamenti integrativi facoltativi
- interventi formativi anche aggiuntivi
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola materna
- orientamento scolastico e professionale.

Il compito della elaborazione del Piano è affidato al Collegio dei docenti il quale deve tener conto **“delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori”**.

“Nella elaborazione del piano assume una funzione decisiva la partecipazione consapevole di studenti e famiglie. Genitori e studenti esprimono esigenze, aspettative e proposte **(delle quali il piano deve tenere conto)** ... la loro partecipazione è libera nelle forme ... ma **necessaria ed espressamente richiesta dalle norme**”.

“Nella comunicazione del Piano dell’Offerta formativa è previsto **un preciso obbligo di informazione** da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti. Questo significa che il Piano diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola e alunni. **L’istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni**, ma è suo interesse diffonderlo già prima.

#### ***- Compiti degli operatori sanitari che effettuano l’intervento riabilitativo -***

Fanno parte dei compiti di questi operatori sanitari, che nel nostro caso si identificano prevalentemente nel logopedista, la sensibilizzazione e la preparazione dell’ambiente scolastico in vista dell’inserimento a scuola, inserimento che andrà costantemente da questi seguito e sostenuto. Essendo le persone che meglio conoscono capacità e limiti del bambino, che lo hanno preparato, anche didatticamente se necessario, sono i più idonei ad appoggiare l’insegnante nelle difficoltà che potrà incontrare durante l’iter scolastico. E’ loro dovere, nel momento dell’inserimento scolastico, fare un quadro globale del bambino agli insegnanti e partecipare successivamente alle riunioni di verifica dei PEI.

### **REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE: STRUMENTI**

#### ***- Insegnante di sostegno -***

La figura dell’insegnante di sostegno, prevista nella scuola dell’obbligo dalla L.517/67 e dalle successive circolari, è stata estesa alla scuola materna con la L.270/82 e alla scuola superiore in attuazione della Circolare C.M. 262/88. E’ comunque con la legge 104/92 (art. 13, comma 6) che si dispone l’utilizzazione dell’**insegnante di sostegno specializzato** in ogni ordine di scuola.

L’insegnante di sostegno viene assegnato dal Provveditore agli Studi alla scuola in cui è inserito il soggetto portatore di handicap. per *“realizzare - come prescrive la L.517/77 - interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”*. Il Provveditore nomina l’insegnante di sostegno in organico di diritto (rapporto 1 a 4, legge 448/98) o in organico di fatto (con deroga del suddetto rapporto), sulla base delle richieste avanzate dalla scuola e del parere del gruppo H del Provveditorato (GLIP). Il Capo di Istituto lo assegna, in contitolarità con i docenti curricolari, alla classe o alle classi, che accolgono portatori di handicap Con l’avvio dell’autonomia, dall’1/9/2001 le “deroghe” sono di responsabilità del Dirigente scolastico, Direttore o Preside.



La legge n. 449/97, art. 40 ha soppresso il criterio della istituzione di un posto per le attività di sostegno ogni 4 alunni con handicap, sostituendolo con quello di un posto organico ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole pubbliche della provincia.

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante di sostegno/alunno portatore di handicap dovrebbe essere stabilita in base al PDF e al PEI, in realtà il Capo di Istituto assegna un numero di ore di sostegno al singolo alunno in base a quanto la diagnosi funzionale richiede e a quante ore gli vengono effettivamente assegnate dalle Direzioni Scolastiche Regionali. Non è quindi la famiglia che può decidere quante sono le ore di sostegno che deve avere il proprio figlio.

Per quanto riguarda la “specializzazione”, per quanto espressamente prevista dalla Legge 104, attualmente il numero di insegnanti specializzati disponibili, sia polivalenti che specifici per ogni tipo di handicap, è assolutamente insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi non solo di qualsiasi formazione sul sostegno, ma spesso anche privi di titoli nelle aree disciplinari per le quali è necessario il sostegno. Frequentemente disattesa è anche l’organizzazione di corsi di aggiornamento, pure previsti, all’interno delle singole scuole.

Il conflitto fra il diritto dell’alunno di avere un insegnante competente e quello del docente a ricevere un incarico nel rispetto della graduatoria è stato recentemente oggetto di una sentenza del TAR e, successivamente del Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso presentato dalla famiglia di un’alunna portatrice di handicap. La sentenza ha riconosciuto come prevalente il diritto dell’alunno ad avere un docente, oltre che specializzato nel sostegno, anche competente nell’area disciplinare di prevalente interesse. **Il rispetto del posto di graduatoria non è pertanto un vincolo assoluto.**

Può succedere che vengano nominati più insegnanti per il sostegno nei confronti dello stesso alunno. Infatti l’art. 13, comma 5 della legge quadro consente che tali insegnanti possano essere nominati, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nelle aree disciplinari individuate nel PEI. Di fatto solo per la scuola superiore sono previsti quattro elenchi in cui sono inseriti gli insegnanti per il sostegno: area linguistica, logico-matematica, espressiva, tecnologica. La nomina per il sostegno avviene, di volta in volta, in una di queste aree. Può accadere però che vengano nominati più insegnanti di aree diverse per lo stesso alunno.

Nella scuola dell’obbligo l’insegnante di sostegno partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta, insieme agli altri docenti, solo il soggetto portatore di handicap a cui è stato assegnato.

La figura dell’insegnante di sostegno, ancora dai contorni professionali non ben definiti, è sopravvissuta mediando tra varie funzioni (educatore, insegnante specializzato, assistente sociale, trait d’union con le famiglie e con i servizi sanitari), ma oggi soffre in maniera molto reattiva la indeterminatezza delle sue mansioni professionali a livello legislativo, nel mentre gli si richiede di fatto un’elevata capacità didattica pedagogica. Particolarmente difficile è l’individuazione del suo ruolo nella scuola secondaria. Non approfondiamo ulteriormente la questione perché non ci sembra opportuno nell’ambito di questo Vademecum.

#### **- Assistenti -**

La competenza per l’assegnazione nelle scuole di assistenti per il diritto allo studio ai disabili sensoriali (ciechi e sordi) definiti anche “assistenti alla comunicazione” spetta alle Province, in forza della legge speciale n. 67/93, salvo diversa disposizione delle leggi regionali. Successivamente a questa legge speciale, l’art. 139 del DL n. 112/98 ha stabilito che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica spetta ai comuni e alle province, rispettivamente per le scuole di base e per le superiori. L’apparente conflitto si risolve a favore della legge speciale e quindi la competenza dovrebbe rimanere alla

Provincia, tuttavia ciò non avviene in tutte le province che inoltre si regolano in maniera diversa sia nella modalità con cui forniscono questo servizio, sia lasciando la competenza ai Comuni.

Questa figura di assistente per la realizzazione del diritto allo studio è in alcuni casi un aiuto a domicilio per lo svolgimento dei compiti a casa, altre volte è presente a scuola come un aiuto all'alunno per la comunicazione. In questo caso coincide con la legge 104, art. 13, comma 3 che sancisce *“l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”*. Questo assistente non deve essere inteso in senso stretto solo come interprete, gestuale o labiale, ma come “facilitatore” della comunicazione fra l'alunno sordo e l'insegnante. Questa figura non coincide quindi con l'insegnante di sostegno che viene assegnato alla classe e non al singolo alunno per consentire agli insegnanti curricolari di andare incontro ai suoi bisogni.

Nella realtà l'assistente presente a scuola, oltre a facilitare la comunicazione prendendo appunti e traducendo all'alunno quanto viene detto in classe, svolge spesso compiti di intervento didattico ed educativo che spetterebbero più propriamente all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari.

Dato che non esistono delle direttive specifiche sul ruolo e sulle competenze necessarie perché queste figure possano adempiere ai loro compiti, si tratta spesso di persone prive di una qualsiasi formazione specifica e di una precisa collocazione all'interno dei Consigli di classe, ai quali peraltro non sempre sono chiamate a partecipare, benché dovrebbero rientrare nell'ambito di quegli operatori che sono ammessi ad intervenire nella formulazione dei PEI.

Ad esempio la Provincia di Milano dà un contributo alle famiglie, in base al loro reddito, perché possano pagare un assistente a domicilio e/o a scuola. Qualche provincia, come Brescia, ha costituito un consorzio tra i comuni del proprio territorio che eroga il servizio pagando direttamente l'assistente.

#### **- Materiali e ausili -**

L'art. 13, comma 1 lettera b) della legge quadro prevede che le scuole siano dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a sofisticati strumenti elettronici. Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto individuare i tipi di materiali occorrenti. Vi è la possibilità di convenzioni con centri specializzati per ricevere consulenze circa l'uso delle attrezzature, la produzione di materiali e la trascrizione di testi ( lettera d dell'art. 13). I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dai comuni sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla legge quadro e assegnati dal Ministero ai provveditori per questo scopo. Per evitare che gli strumenti rimangano inutilizzati si è anche indicata l'opportunità di concentrare gli ausili e i sussidi acquistati in alcune scuole strategiche. Per l'assegnazione dei fondi da parte del Ministero si veda la C.M. 235 del 20/10/00.

Tra il materiale utile ai sordi si segnalano particolari programmi informatici che permettono la comparsa di sottotitolazione in un monitor, contemporaneamente all'emissione della voce di chi parla, grazie a un apposito microfono che riconosce le voci, come quella del docente che spiega.

#### **-Profilo dinamico funzionale PDF -**

Come si afferma nell'art. 4 del DPR 24/2/94, il PDF *“indica... il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)”*;

*“... viene redatto dall'unità multidisciplinare..., dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione..., con la collaborazione dei familiari degli alunni”*;

*“sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale... descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili...”*;

*“...comprende necessariamente... la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività; ...l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine...”* desunto dall'esame dei seguenti parametri:

cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazione, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia, apprendimento.

E' un atto collegiale (legge 104/92, art. 12, comma 5 e DPR 24/2/94), da compilare per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza, dopo il primo periodo di inserimento scolastico della persona handicappata, da verificare periodicamente (indicativamente ogni biennio) e da aggiornare a *"...conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore"*.

E' considerato strumento di fondamentale importanza per la formulazione del PEI o PEP.

### **- Piano Educativo Individualizzato P.E.I. o Piano Educativo Personalizzato PEP -**

Il PEI o PEP è *"il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e equilibrati tra di loro, predisposto per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo"* (DPR 24/2/94, art. 5, comma 1).

*"Il PEI tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi, e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra scolastiche"*(D.P.R. 24/2/94 art. 5, comma 3).

Sulla base degli elementi desunti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico-funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica: *"Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili"* (D.P.R. 24/2/94 art.5, comma 4).

Il PEI è elaborato collegialmente (D.P.R. 24/2/94 art. 4) dagli insegnanti del Consiglio di classe, dagli operatori sanitari ASL, dall'insegnante di sostegno, in collaborazione con i genitori. E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente aggiornato in itinere *"con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)"* (D.P.R. 24/2/94 art. 6, comma 1).

Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo, anno scolastico o quadrimestre o trimestre, al termine del quale vengono effettuate verifiche e correzioni. Il PEI/PEP non può quindi coincidere con il solo progetto didattico, poiché la sua stesura è rimessa congiuntamente agli operatori dell'unità multidisciplinare e della scuola e alla famiglia. Il PEI/PEP è importante, è fondato sulla Diagnosi Funzionale ma può e, se necessario, deve essere modificato a seguito delle verifiche.

Per garantire il coordinamento dei diversi interventi previsti dal PEI/PEP, gli enti locali *"stipulano accordi di programma, di cui all'art. 27, legge 142/90"* con l'amministrazione scolastica, l'Unità Sanitaria e gli Enti locali. Tali accordi di programma, garanzia della realizzazione puntuale del PEI/PEP, non sono purtroppo stati ancora realizzati dappertutto.

Nella maggior parte delle scuole manca la cultura necessaria alla realizzazione non solo del PEI, ma anche di progetti didattico-educativi sulla programmazione globale o almeno nelle singole materie che richiedono un adeguamento del programma alle esigenze del singolo alunno.

In alcuni casi le scuole si sottraggono alla elaborazione del PEI intendendolo come necessario solamente nei casi di una programmazione differenziata, mentre, almeno nella sua forma più ristretta di progetto didattico educativo, collegato o meno, a secondo dell'età dell'alunno con il progetto riabilitativo, si deve ritenere necessario non solo nei casi di programmi globalmente conformi ma anche in quei casi in cui l'alunno, pur seguendo il programma curricolare, necessita comunque di tutta una serie di attenzioni e accorgimenti senza i quali la sua possibilità di apprendimento resta gravemente penalizzata.

## NORME RELATIVE AI DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

### *- Asili nido -*

Con la promulgazione della legge 104/92, art. 12, l'inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni; la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all'iscrizione. L'accesso a questa scuola viene liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Sia l'asilo nido che la scuola materna sono strutture che gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di garantire e gestire. La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido.

Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l'organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare operatori e assistenti specializzati.

Per i bambini sordi, il personale di sostegno può essere richiesto direttamente all'Amministrazione Provinciale; la domanda va presentata dalla famiglia, con l'accordo del Comitato di Gestione dell'asilo, al Servizio di Assistenza Sociale dell'Amministrazione Provinciale, mentre la domanda di iscrizione va presentata alla direzione dell'asilo. Di norma vi è una graduatoria che tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. I costi elevati degli asili nido comportano poi di fissare una retta che viene stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari. Se il bambino è affetto da handicap alla domanda di iscrizione va allegata la documentazione medica.

### *- Scuola materna -*

Vi accedono i bambini da 3 a 6 anni.

L'integrazione scolastica nella scuola materna è stata assicurata dalla legge 270/82, regolata successivamente da diverse circolari ministeriali e riconosciuta dai vigenti programmi didattici: orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali (D.M. 3/6/1991).

I bambini che frequentano la scuola materna hanno diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno competente, alla quale provvede la Direzione Scolastica per le scuole materne statali, il Comune per le scuole materne comunali. Per le scuole private valgono le stesse regole che riguardano gli altri ordini scolastici (vedi cap. Scuola privata).

L'assegnazione dell'insegnante di sostegno è data alla scuola e la quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno verrà stabilita in base al PDF e al PEI. Il Ministero ha concesso e concede tuttora le cosiddette "deroghe", vale a dire che si possono richiedere e ottenere insegnanti di sostegno in più rispetto ai parametri di 1 insegnante di sostegno ogni gruppo di 138 alunni.

Nella provincia di Milano è possibile avere un contributo per la presenza di un'assistente alla comunicazione secondo i parametri stabiliti di anno in anno.

E' previsto che il numero massimo di alunni per classe in presenza di portatore di handicap sia 20.

L'assegnazione dell'alunno portatore di handicap alla classe è decisa dal Direttore Didattico e dal Consiglio di Circolo (Circolare Ministeriale 228/76, legge 517/77, art. 2 e 7 e Circolare Ministeriale 169/78).

Assegnazione di particolari sussidi didattici è di competenza dell'ASL o/e Comune (a seconda delle Regioni).

Nel caso di bambini sordi la logopedista al momento dell'inserimento dovrebbe presentare il bambino all'educatrice, facendola assistere a qualche seduta di riabilitazione, affinché questa si renda conto delle possibilità e dei limiti del bambino, spiegando cosa è una protesi acustica e in quale modo funziona. E' molto importante poi che la logopedista abbia contatti periodici con l'insegnante per aiutare a favorire una positiva evoluzione dell'apprendimento del bambino durante l'anno scolastico.

La scuola è tenuta a redigere il profilo dinamico-funzionale e sulla base di questo un Piano Educativo Individualizzato, quando necessario. Il PDF, all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare dovrà essere trasmesso insieme alla diagnosi funzionale.

#### **- Permanenza di un alunno nella scuola materna successivamente al 6° anno -**

La Circolare Ministeriale n. 235 del 5/9/75 stabilisce: *“avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del Collegio delle insegnanti in generale (art. 4, lett. L del DPR 416 del 31/5/74) e del Collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo DPR), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compito medico e sociopsicopedagogico, il decidere dell'iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il 6° anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del Collegio”.*

La Commissione Falcucci nella Circolare Ministeriale n. 227 dell'8/8/1975 affermava, nella relazione conclusiva, che i bambini handicappati *“non possono essere esclusi dalla frequenza della scuola materna al burocratico compimento del 6° anno di età, dovendosi valutare l'opportunità o meno di una ulteriore permanenza nella scuola materna di un periodo non superiore a uno o due anni”.*

A seguito della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, le **scuole materne comunali** sono obbligate ad accettare l'iscrizione di alunni per l'integrazione e ricevono dall'amministrazione scolastica le somme per il pagamento degli insegnanti per attività di sostegno. I Comuni possono chiedere un concorso alle spese da parte delle famiglie, secondo fasce di reddito (C.F.R. Dlgs n. 109/98). Però per gli utenti in situazione di handicap il Dlgs n. 130/99 ha precisato che deve tenersi conto del reddito personale del solo utente in situazione di handicap e non anche di quello della sua famiglia.

#### **- Scuola dell'obbligo -**

L'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 68 della legge 644/99 e del DPR 257/00, viene elevato rispettivamente a 15 anni nell'anno 1999/00, a 16 anni nell'anno scolastico 2000/01, a 17 anni nell'anno scolastico 2001/02 e a 18 nell'anno scolastico 2002/03. Tutto ciò però è attualmente all'esame dell'attuale governo che sta rivedendo la riforma della scuola.

#### **Scuola elementare**

All'atto dell'iscrizione al 1° anno deve essere presentata una nuova diagnosi funzionale anche se tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l'alunno verrà automaticamente trasmessa dalla scuola materna di provenienza.

Sulla base della documentazione proveniente dalla scuola materna, la scuola elementare provvede a trasmettere alla Direzione Scolastica la documentazione relativa alla segnalazione dell'handicap con la richiesta dell'insegnante di sostegno che deve essere controfirmata dal genitore.

### **Scuola media**

La pre-iscrizione deve essere effettuata in gennaio e verrà confermata entro il mese di luglio con la consegna alla scuola media del documento che attesta il superamento degli esami di 5° elementare.

L'obbligo dell'istruzione può essere ottemperato frequentando anche altre strutture scolastiche:

- scuole integrate ( ve ne sono per audiolesi e per non vedenti);
- scuole aventi particolari finalità (ex scuole speciali);
- CSE (Centri Socio Educativi, ora in carico alle ASL, in convenzione con i Comuni), solo nel caso si siano compiuti 15 anni

Nel caso di ragazzi sordi, è opportuno che la logopedista presenti una dettagliata relazione e partecipi agli incontri fra i docenti per fornire elementi di conoscenza più dettagliati. Inoltre, nel corso dell'anno, dovrà continuare questi colloqui informativi con il corpo docente.

Gli interventi per gli alunni handicappati sono quelli previsti per ogni ordine di grado e scuola, compresa l'eventuale presenza di un assistente alla comunicazione.

L'obbligo di frequentare le scuole medie cessa con il 15° anno di età, tuttavia la frequenza può continuare, se concordato dal Collegio dei docenti e dal Preside su richiesta della famiglia, fino all'età di 18 anni.

### ***- Orientamento e scelta della scuola dopo la 3° media -***

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha definito l'orientamento come "attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado" e "parte integrante dei curricula di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo".

Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a "formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile".

Nella scelta della scuola dopo la 3° media, i genitori di UN alunno sordo dovranno tener conto:

- dei desideri e delle attitudini del loro figlio oltre che dei propri desideri e aspettative
- delle indicazioni degli insegnanti della scuola media
- dei programmi dei singoli indirizzi
- delle offerte formative delle scuole presenti sul territorio, sulle quali è bene informarsi per tempo in modo da poter valutare i pro e i contro di ciascuna (vedi capitolo "Iscrizione").

E' bene puntare alto perché l'alunno sordo di 14, 15 anni è ancora più in evoluzione del coetaneo udente. Tuttavia bisogna valutare con attenzione la propria scelta poiché il percorso può comportare difficoltà tali da provocare frustrazioni che impediscono un reale apprendimento e la piena integrazione. La legislazione attuale consente comunque sia il passaggio da una classe a quella superiore con un

attestato di frequenza, sia il passaggio ad un altro indirizzo senza perdere quanto raggiunto nel precedente.

### **- Scuola superiore e formazione professionale -**

Dopo la scuola dell'obbligo, per chi è intenzionato a migliorare la propria preparazione, si aprono due strade (salvo quanto previsto dalla riforma della scuola approvata dal nuovo governo):

- a) scuola media superiore (Licei e Istituti Tecnici e Professionali), che rilascerà un diploma utile per l'eventuale iscrizione agli studi universitari
- b) corsi di formazione professionale.

#### **Scuola superiore**

Per l'iscrizione alla scuola media superiore è necessario il diploma di licenza media, mentre per frequentare i corsi di formazione professionale è sufficiente avere compiuto il 15° anno di età.

Anche nella scuola superiore i Dirigenti scolastici dovrebbero aver costituito i Gruppi di lavoro ai quali ci si può rivolgere per l'attuazione di tutto quanto può facilitare il percorso scolastico.

I Dirigenti scolastici della scuola media, nel trasmettere la pre-iscrizione devono comunicare, nel caso di alunni portatori di handicap, quali interventi dovranno essere adottati e quante ore di attività di sostegno sarebbero necessarie. Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento per gli insegnanti, personale non docente, operatori sociosanitari delle ASL e degli Enti locali che collaborino al piano educativo-riabilitativo.

Gli insegnanti di sostegno saranno scelti tra gli insegnanti specializzati in una delle due aree principali, quella umanistica e quella scientifica. In mancanza di questi saranno nominati supplenti specializzati, in ogni caso abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado; qualora sussistessero ulteriori necessità, si possono utilizzare insegnanti non specializzati in servizio presso la scuola secondaria di 1° o 2° grado (vedi insegnanti di sostegno).

Anche nella scuola superiore possono essere presenti assistenti mandati dall'Amministrazione Provinciale o eventualmente Comunale.

#### **Formazione Professionale**

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte ai cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o hanno compiuto i 15 anni di età, a chi non ha mai svolto un'attività lavorativa e ai soggetti con minorazioni fisiche o sensoriali che non possono seguire i corsi normali.

I corsi di formazione sono solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma di 3° media, attestato di frequenza del primo biennio della scuola superiore o il certificato di nascita che attesti il compimento del 15° anno di età.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione. L'attestato, se rilasciato da struttura pubblica o Centri convenzionati o corsi "riconosciuti" ha valore di titolo di qualificazione professionale utile per iscriversi alle liste di collocamento.

I CFP, dal gennaio 2000, sono gestiti a livello provinciale.

## VALUTAZIONE E PROVE D'ESAME

### **- La valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo -**

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del progetto didattico contenuto nel PEI.

La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti.

In sede di valutazione deve essere evidenziato se per talune discipline siano stati adottati "particolari criteri didattici". Occorre inoltre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (ad esempio un alunno audioleso può sostituire musica con storia della musica). Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe ritiene che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva (O.M. n. 128/99, art. 4, commi 1 e 3). Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

### **- Ripetenze plurime -**

Secondo l'art. 14, comma 1, lett. C della legge quadro si stabilisce che *"nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti..., su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi"*.

### **- Esami di licenza elementare -**

*"La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del PEI, mediante prove d'esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali"* (O.M. 9/3/95 n. 80).

L'O.M. n. 128/99 all'art. 1 richiama l'O.M. n. 65/88 in materia di esami di scuola elementare. Tale ultima O.M. all'art. 3, comma 3, riproduce sostanzialmente il testo della legge 104/92 con alcune aggiunte significative. Si precisa infatti che possono svolgersi "prove anche differenziate". Le prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti che possono essere anche differenziati rispetto a quelli dei compagni, perché coerenti con le potenzialità dell'alunno in situazione di handicap.

### **- Esami di licenza media -**

*"Per gli allievi in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano, nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge 104/92, le disposizioni di cui all'ultimo comma della premessa ai criteri orientativi approvati con D.M. 10/12/84, tenendo presenti i chiarimenti forniti con la circolare telegrafica n. 189 del 12/6/85"* (C.M. 18/6/92 n. 199).

L'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 9, comma 13 *"Valutazione finale delle classi terze della scuola media e Esame di Stato di licenza della scuola media"*: in ciascuna scuola media è costituita una **commissione per gli esami di licenza**, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie d'esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno '77, n.



348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati”.

Art. 11, comma 11: *“Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.”*

Art. 11, comma 12: *“...Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno **ripeta la classe** o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati”.*

Art. 11, comma 13: *“Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati”.*

#### **- Valutazione ordinaria nella scuola superiore -**

O.M. n. 90 del 21/5/2001, art. 15, comma 1: *“Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali”(programmazione globalmente conforme).*

Art. 15, comma 4: *“Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il **Piano Educativo Individualizzato sia diversificato** in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe ... valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del PEI. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del DL 16/4/99 n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è annotata ai sensi dell’art. 14 della presente ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Non possono, comunque, essere precluse a un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di*

*classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono PEI differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.L. 297/94, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito per gli alunni medesimi che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001."*

Art. 15, comma 5: *"Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia, fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13"*.

Art. 15, comma 6: *'Per gli alunni che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in seguito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali"*.

#### **- Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte -**

Negli istituti professionali e d'arte è previsto un **esame di stato al termine del terzo anno**, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo.

Sino al '97 gli alunni con piano educativo "differenziato" non venivano ammessi a questo esame.

L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di "crediti scolastici" maturati. L'O.M. n. 128/99 art. 4, comma 4, ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto concordato dai due rispettivi Consigli di classe.

Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle "classi aperte" previsto dall'art. 14 della legge quadro, a quale dei due Consigli spetta il compito di valutare il profitto?

Formalmente questa funzione spetta al Consiglio di 3°; questo acquisirà informazioni dal Consiglio della 4° o 5° a corredo del giudizio valutativo da formulare.

Potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1, lettera c, legge n. 104/92), essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano fino al termine della 5° classe e sono così ammessi agli esami di stato. L'O.M. sugli scrutini del 2001 prevede la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.

#### **- Esami di stato -**

## **Relazione di presentazione dell'alunno in situazione di handicap alla Commissione Esaminatrice**

La O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13, comma 5 stabilisce: *“Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la Commissione-classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina, per ciascuna classe: ... documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17”*.

In questa relazione il Consiglio di Classe presenta l'alunno, fornendo le seguenti informazioni:

- descrizione del deficit e dell'handicap
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno: (a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte; (b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate; © discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici; (d) percorsi equipollenti eventualmente svolti ; (e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline; (f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc); (g) qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione;
- esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente: (a) con quali tecnologie; (b) con quali strumenti; © con quali modalità; (d) con quali contenuti; (e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge;
- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza indicando chiaramente: (a) quale tipo di prova si intende far svolgere; (b) quale tipo di assistenza e quali compiti; © la durata delle prove scritte.

E' molto importante coinvolgere l'alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame di stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. E' consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

Riportiamo per esteso il testo della legge

*Art. 17*

1. *Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.*
2. *I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della L.104/92, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.*
3. *I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio*

*dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe”.*

### **Presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione**

Siccome le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche è prevista la presenza di un assistente che aiuti il candidato nello svolgimento delle prove (consultazione di vocabolari, lettura e/o traduzione del testo in un 'linguaggio' accessibile, ecc.).

La figura dell'assistente durante le prove scritte e orali è di norma la stessa che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, personale segnalato dalle associazioni di sordomuti o dalle loro famiglie, ecc.) e deve essere indicata dal consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione. Quest'ultimo deve:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico;
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere.

Nel caso in cui l'alunno non abbia avuto insegnante di sostegno o assistente, o questi siano impossibilitati a presenziare agli esami, resta comunque suo diritto avere questa assistenza durante lo svolgimento delle prove d'esame. In questo caso il consiglio di classe indicherà una persona idonea, segnalata dalle associazioni di categoria o dalla famiglia (ad esempio l'assistente fornita dall'ente locale a domicilio).

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, l'assistente presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25/5/95 n. 170).

L'assistente alle prove non partecipa alla correzione e alla valutazione delle stesse.

### **I “tempi più lunghi” per le prove d'esame**

Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

### **Prove equipollenti**

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno, e non il percorso fatto per conseguirle. Il concetto di “prove equipollenti” si rinviene nella C.M. n. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del Regolamento dei nuovi esami di stato approvato con D.P.R. 323/98.

Più precisamente, con prove equipollenti si intende che:

- la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio, computer, macchine da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc. In questo caso occorre accertare come l'alunno potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce;...). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- la prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse: ad esempio, la prova è “tradotta” in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la soluzione; ad esempio, può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento

- di una parte del tema ministeriale. E' anche sconsigliabile fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento;
- La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma ad essi equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve infatti essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione, a sua volta, (eventualmente avvalendosi di personale esperto), deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, coerenti col programma svolto dal candidato e seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. E' consigliabile che ciò avvenga dopo avere letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultato i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno ed esaminato testi di prove eseguite durante l'anno;
  - per quanto riguarda il colloquio esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia, o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore, ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

### **Prove differenziate e attestato**

Normalmente gli alunni sordi non necessitano di programmi e quindi di prove differenziate, che in effetti la legge prevede soprattutto per altri tipi di handicap. Si verificano comunque casi in cui, a causa o di interventi riabilitativi tardivi e/o insufficienti o a causa di particolari difficoltà di apprendimento, si deve fare ricorso a programmi e prove differenziate. Ciò nell'interesse dell'alunno stesso che solo così può affrontare il percorso scolastico prescelto senza le frustrazioni che inevitabilmente subirebbe inseguendo programmi al di sopra delle sue possibilità. Valgono per la scuola superiore le stesse indicazioni che abbiamo segnalato nel paragrafo "Valutazione ordinaria", cioè la possibilità che un programma differenziato nel corso di un anno scolastico si tramuti l'anno successivo in un programma globalmente riconducibile ai programmi ministeriali, e quindi dopo un passaggio da una classe all'altra con attestato di frequenza, una promozione l'anno successivo.

Qualora l'alunno abbia svolto un percorso didattico differenziato e non possa quindi ottenere un diploma, riceverà un attestato recante gli elementi informativi relativi a indirizzo e durata del corso di studio, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi, con indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuno, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame (DPR n. 323 del 23/7/98, art. 13).

Anche per gli esami di stato valgono le regole citate per gli esami di licenza media, cioè si sosterranno prove in relazione ai programmi effettivamente svolti.

L'attestato rilasciato ai candidati che sostengono gli esami di stato sono stilati secondo modelli approvati dall'Osservatorio nazionale sull'handicap e rispondono all'esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo. La modulistica è in grado di: descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi; permettere al Servizio Informativo per il Lavoro,

all'Ufficio di Collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno; fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicitarsi.

Molte scuole hanno compilato questi attestati come semplici certificati di frequenza ma la CM n. 125 del 20/7/2001 impone ora a tutte le scuole pubbliche e private l'obbligo di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti, come sopra esposto. Questo fa sì che gli attestati debbano essere ufficialmente riconosciuti da chiunque.

## UNIVERSITÀ

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999 prevede misure di sostegno alle università per favorire la partecipazione alle diverse attività di studio degli studenti disabili attraverso:

- la nomina da parte di ogni rettore di un docente con la **funzione di delegato** per il coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo (art. 1, comma 3)
- la costituzione di un **servizio di tutorato** specializzato in seno alle facoltà
- Il **trattamento individualizzato**, gli ausili ed i mezzi tecnici specifici (art. 1, comma 2)
- la destinazione dei fondi da parte del MURST derivanti dalla legge su indicata, e la loro utilizzazione sulla base di progettazioni articolate da parte degli Atenei
- la possibilità di effettuare prove di esame, anche equipollenti, con l'ausilio del servizio di tutorato o con il supporto di ausili tecnici concordandone previamente le modalità con il docente.

Il Programma di Azione del governo per le Politiche dell'Handicap (2000-2003), approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio scorso, presentato dal Ministro Livia Turco, prevede le seguenti azioni per promuovere l'applicazione di questa legge:

- rilevazione annuale delle nomine dei delegati e delle attività svolte dalle Università, in particolare l'organizzazione dell'Ufficio, con personale dell'Università e un coordinatore, attrezzato per gli opportuni collegamenti e sperimentazione per la conoscenza degli ausili e tecnologie, costituzione di siti Web e banche dati;
- ricognizione attraverso detti uffici dei bisogni e delle difficoltà degli studenti disabili, al fine di risolvere i problemi di orientamento, di partecipazione alle lezioni, di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e alle consultazioni bibliografiche, al supporto didattico specifico, alla vita di relazione e di studio con gli altri, al rapporto con docenti, alla realizzazione dei percorsi di formazione per il completamento degli studi;
- realizzazione del diritto allo studio garantendo l'assistenza e l'aiuto alle persone attraverso interventi promossi nell'ambito dell'autonomia universitaria. Individuare a tal fine servizi e soluzioni organizzative e di supporto più idonei tra i quali:
  - nuove tecnologie in grado di avviare lo studente al più elevato grado di autonomia possibile
  - interprete in lingua dei segni, ripetitore labiale, tutore didattico, stenotipia computerizzata per gli studenti sordi
  - ...registrazioni, postazioni informatiche attrezzate (sintesi vocale, ...) nelle maggiori biblioteche, aule, e nell'ufficio per i disabili
  - fruibilità delle aule, delle biblioteche e sale di studio per i disabili motori e sensoriali,
  - facilitazioni per l'accesso ad Internet, alle reti dell'Ateneo, alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche postazioni informatiche debitamente attrezzate
  - sottotitolazione tramite stenotipia.

Il D.P.C.M. 4 aprile 2001, art. 14 recita: *“Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap”*

comma 1. *“Le Regioni, le Province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni*

*tese ad orientarli nei percorsi formativi universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso...”*

*Comma 2: “Al fine di tener conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l’handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano il servizio, le Regioni, le Province autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all’integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio ’99 n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l’attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all’art. 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40%”.*

*Comma 3: “La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di 9 semestri per i corsi di laurea, di 7 semestri per i corsi di laurea specialistica e di 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico”.*

*Comma 4: “Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del D.M. 3/11/99 n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione...”*

*Comma 5: descrive in modo particolareggiato i requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%.*

*Comma 9: “L’importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli artt. 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.*

*Comma 10: “Gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai ‘consiglieri alla pari’, cioè a persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.*

Alcune università (sicuramente l’Università degli Studi di Milano) hanno attivato un servizio per interventi relativi all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate. Questo servizio, che si avvale della collaborazione degli obiettori di coscienza, offre tra l’altro assistenza durante le lezioni anche da parte di un tutor; contatti con i docenti e con le istituzioni universitarie, pratiche amministrative, pratiche per prestito libri.

## VARIE

### *- Scuole private parificate e non -*

L'art. 12, comma 4 della legge quadro sancisce il divieto di rifiuto di iscrizione di alunni in situazione di handicap. Sino ad oggi, tale divieto valeva solo per le scuole pubbliche. Con l'approvazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica le cose sono cambiate. Tale legge infatti prevede l'obbligo per le scuole parificate di accettare gli alunni in situazione di handicap (art. 1, commi 3 e 4, lettera e).

Solo se le scuole private non hanno avanzato domanda di parità (cosa che avviene per iscritto da parte del legale rappresentante dell'istituzione) o se questa non è stata concessa, esse non sono obbligate ad accettare tali iscrizioni.

La legge n. 62/2000 ha anche obbligato le scuole "paritarie" a fornire insegnanti specializzati per le attività di sostegno, che verranno pagati dallo Stato, e dovranno applicare tutte le norme vigenti in materia di inserimento.

La legge sulla parità scolastica ha messo per la prima volta sullo stesso piano le scuole statali e gli istituti privati che vorranno diventare "paritari", anche per quanto riguarda la normativa in vigore per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni handicappati. Per le famiglie di questi ragazzi si profila così un sistema scolastico più omogeneo per qualità e servizi. La possibilità di entrare a far parte del sistema nazionale d'istruzione (e dunque di partecipare ai finanziamenti per il diritto allo studio) sembra aver raccolto molti consensi: circa l'80% degli istituti di istruzione privati ha già presentato domanda per avere la parificazione.

Questa legge apre nuovi orizzonti agli handicappati che ora possono accedere a tutte le scuole private di ogni ordine e grado, sempre che queste siano in "via di parità".

Qualora un genitore dovesse riscontrare delle inadempienze, rispetto agli standard stabiliti per legge, se la carenza è delle strutture si deve rivolgere agli enti locali, se invece la carenza riguarda la didattica e l'assegnazione degli insegnanti di sostegno si deve rivolgere alle Direzioni regionali dell'Istruzione.

La legge 62/2000 prevede tre anni di adeguamenti per raggiungere il traguardo della parità tra scuole pubbliche e private.

\* Vediamo quali prestazioni e strutture devono garantire le scuole private che hanno deciso di fruire della legge numero 62/2000 sulla parificazione.

- Diritto allo studio: devono essere accolte tutte le regolari domande di iscrizione, comprese quelle degli studenti con handicap.
- Barriere architettoniche: gli edifici privati devono, con gradualità, mettersi in regola con la normativa in vigore.
- Personale ausiliario: viene assegnato d'ufficio, in base a documentate richieste al Comune.
- Insegnanti di sostegno: la loro presenza è subordinata alla richiesta fatta dalla scuola e l'insegnante deve avere il titolo di specializzazione.
- Nel caso fosse impossibile reperire il personale specializzato, l'istituto è comunque tenuto ad accogliere l'alunno, nominando in via eccezionale personale ritenuto idoneo anche se non è provvisto di titolo specifico.
- Costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta "normale" prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo può essere richiesto per i servizi a favore dei disabili previsti per legge.



### **- Tutela della privacy dell'alunno in situazione di handicap -**

La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge 675/96 sulla privacy, giacché le notizie sulle minorazioni degli alunni costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.

Il successivo art. 27, comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni il trattamento di dati sensibili, senza la necessità di preventiva autorizzazione del Garante, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti fissati da leggi e regolamenti. Il comma 2 dello stesso art. 27 consente anche la "comunicazione" dei dati sensibili ad altre pubbliche amministrazioni quando sia prevista da leggi o regolamenti.

Il regolamento approvato con Decreto legislativo n. 135/99 ha esplicitato in modo inequivoco "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il capo di istituto che è il "responsabile del trattamento" può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno in situazione di handicap e comunicarli al Provveditore agli Studi e altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica. Deve però adottare alcuni accorgimenti, ad esempio "informare" per iscritto i genitori dell'uso che verrà fatto di questi dati, custodirli in luogo separato per evitare l'accesso a terzi e utilizzare "codici identificativi". Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso alla famiglia. Al rispetto di tali norme non è tenuto solo il capo di istituto, ma anche l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per mancata applicazione di queste norme possono essere penali, ma anche amministrative e civili.

In vista degli esami l'art. 6, comma 6, dell'O.M. n. 38/99, stabilisce che debba essere affissa all'albo di istituto, consegnata a ciascun alunno e fornita in copia agli interessati che ne facciano richiesta, la "relazione" del Consiglio di classe contenente tutti gli elementi che debbono essere forniti alla Commissione circa i criteri di formazione e valutazione del percorso formativo. In tale documento non dovrà essere indicato il nome dell'alunno in situazione di handicap, per il quale sono fornite particolari indicazioni, trattandosi della "diffusione di dati personali sensibili" dell'alunno tutelati dalla L.675/9. Questa è la relazione sulla classe, quella relativa al singolo alunno disabile non viene affissa all'albo, ma consegnata direttamente alla commissione. Il candidato può però prenderne visione.

Al termine degli esami, inoltre, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola, secondo quanto è stabilito dall'art. 21, comma 1, dell'O.M. n. 38/99. Non sembra legittimo effettuare indicazioni che consentano di individuare l'alunno in situazione di handicap, bastando i verbali di esami. Però l'OM. 126/2000 all'art. 2, comma 5, punto 4 prevede espressamente l'obbligo dell'annotazione in calce ai tabelloni.

Il comma 2 dello stesso art. 21 dell'O.M. 38/99 stabilisce che è garantito il diritto di accesso agli atti d'esame ai sensi della L. 241/90. Circa la tutela della privacy l'art. 27, comma 3 dell'O.M. n. 128/99 precisa che qualora nell'atto di cui si chiede l'accesso vi siano fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza di terzi, non è possibile effettuarne copia, ma è solo consentito leggere il contenuto dell'atto, di cui è anche vietato prendere appunti.

### **- Esonero dalle tasse scolastiche -**

Tra gli obblighi della famiglia vi è anche quello di pagare le tasse di iscrizione al 2° anno della scuola superiore, essendo quella di base (e il 1° anno della superiore) scuola obbligatoria e quindi gratuita. Per gli alunni in situazione di handicap, l'art. 30 legge n. 118/71 disponeva che vi fosse l'esonero dal

pagamento delle tasse qualora si trattasse di alunni con invalidità superiore ai 2/3, in condizioni economiche disagiate.

L'art. 200 del T.U. della legislazione scolastica, approvato con Dlgs n. 297/94, ha mantenuto questa agevolazione esclusivamente per i ciechi civili. La norma è manifestamente incostituzionale.

### **- Gite scolastiche -**

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni in situazione di handicap, “*si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno*” (C.M. n. 291/92, art. 8, comma 2). Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità, egli stesso può essere accompagnatore, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno. In caso negativo, bisogna insistere col Capo di istituto e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'Ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. n. 291/92.

### **- Frequenza di alunni in situazione di handicap in caso di sciopero -**

C'è l'obbligo, in caso di sciopero, di ammettere a scuola l'alunno in situazione di handicap, anche se sia presente solo l'insegnante di sostegno e anche in sua assenza, purché vi sia un altro insegnante non scioperante. Il Dirigente scolastico potrebbe in caso contrario essere accusato dai genitori di interruzione di pubblico servizio, cosa che difficilmente potrebbe essere neutralizzata dalla prospettazione del “caso di forza maggiore” costituita dallo sciopero, che deve essere segnalato con anticipo.

### **- Compiti degli enti locali -**

#### **Regioni**

Con l'art. 138 del Decreto Legislativo n. 112/98, vengono attribuite deleghe alle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata con quella professionale, la programmazione della rete scolastica, la suddivisione del territorio in bacini d'utenza, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole private. La programmazione dell'offerta integrata acquista pregnanza dopo l'approvazione della legge n. 144/99 che all'art. 68 prevede l'adempimento dell'obbligo formativo sino al 18° anno di età, da adempiersi anche in percorsi misti di istruzione e formazione professionale. L'art. 139, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo n. 112/98 precisa che spettano ai Comuni e alle Province, rispettivamente per la scuola di base e quella superiore, “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap”.

#### **Comuni**

E' a carico dei Comuni il trasporto gratuito degli alunni in situazione di handicap da casa a scuola e viceversa (art. 28, comma 1, legge n. 118/71).

L'art. 40, comma 1 della legge quadro pone a carico dei Comuni l'obbligo dei servizi sociali per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e la riqualificazione e il riordino dei servizi esistenti per le attività **extra-scolastiche**.

In molte città è stato aperto uno **sportello informativo** concernente i servizi a favore delle persone disabili, spesso affidato in gestione ad associazioni di disabili o loro coordinamenti.

**La promozione della stipula degli accordi di programma** è' il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni. Gli articoli 5, 13, 15 e 40 della legge quadro prevedono la stipula di accordi di programma per l'integrazione scolastica promossi dai Comuni. L'accordo avviene tra Enti locali, ASL e Amministrazione scolastica. Ha come oggetto il chiarimento delle rispettive competenze amministrative dei diversi soggetti pubblici tenuti per legge a fornire servizi necessari e utili per una buona qualità dell'integrazione scolastica. L'accordo deve precedere l'ammontare dei flussi finanziari previsti dai rispettivi bilanci, in modo da rendere possibile la realizzazione dei diversi piani educativi individualizzati di tutti gli alunni in situazione di handicap che realizzano l'integrazione. L'accordo deve altresì individuare per ciascun ente sottoscrittore l'ufficio competente all'erogazione dei servizi o al pagamento delle somme indicate in bilancio. E' previsto inoltre un "collegio di vigilanza" cui possono anche essere conferiti poteri sostitutivi, qualora un ente sottoscrittore sia inadempiente. Il collegio di vigilanza dovrebbe assicurare la realizzazione, in tempi reali, dei servizi necessari e sottoscritti. E' compito del Sindaco indire la conferenza dei servizi per la stipula dell'accordo, presiedere il collegio di vigilanza, emanare l'ordinanza che approva l'accordo sottoscritto da tutti, che pubblica il testo dell'ordinanza e dell'accordo sul bollettino ufficiale della Regione.

In campo sociale il ruolo dei Comuni è fortemente esaltato. Essi hanno infatti compiti di programmazione dei servizi, autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private di gestione diretta o in convenzione dei servizi, di verifica e controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia degli stessi. Il Piano di zona (art. 19 della legge n. 328/2000) è lo strumento che permette ai piccoli Comuni associati di ricevere finanziamenti per la gestione e il miglioramento dei servizi. Partecipando ai Piani di zona, le scuole autonome saranno facilitate nella programmazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica

### **Province**

La novità è l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di **formazione professionale**. Non è però da trascurare l'opportunità di accordi di programma provinciali che le Province potranno o promuovere autonomamente o stipulare insieme ai Comuni.

Per quanto concerne l'assistenza al diritto allo studio degli alunni sordi, che fin dal 1934 spettava alle Province, vi rimandiamo a quanto detto nel paragrafo "Assistenti" al capitolo "Realizzazione dell'integrazione".

### ***- I gruppi di lavoro presso le Direzioni Regionali e Provinciali (Provveditorati) -***

Sono organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica.

La vigente normativa, profondamente modificata in seguito alla legge 104/92, prevede che a livello territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze, diversi gruppi di lavoro.

I G.L.I.P. (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) *"hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma..., per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento"* (legge 104/92, art. 15, comma 3).

I gruppi H, nel rispetto della normativa precedente alla legge quadro, conservano competenza di carattere istituzionale in ambito scolastico, *"tra le quali in primo luogo l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno"* (C.M. 11/4/94, n. 123).

## LA NUOVA SCUOLA

Oggi la scuola italiana vive una fase di grandi cambiamenti e anche l'integrazione scolastica vi partecipa. In particolare il processo dell'autonomia scolastica (art. 2312 della legge 56/97, DM 251 del 1998, DM 111 del 22/4/99) ha importanti ricadute sulle modalità di integrazione degli studenti disabili.

I Provveditorati agli Studi dovrebbero trasformarsi in CSA (Centri Servizi Amministrativi) con compiti unicamente di consulenza, mantenendo comunque, su delega della Direzione Regionale dell'istruzione, la predisposizione delle graduatorie, la nomina in ruolo del personale e l'organizzazione dei corsi abilitanti.

Ogni scuola, oltre alla carta dei servizi, predispone un POF (Piano dell'Offerta Formativa) in modo che l'utenza possa scegliere la scuola più adatta alle proprie esigenze.

I Direttori Didattici e i Presidi sono diventati dirigenti e governano la scuola con l'ausilio dei loro collaboratori. La scuola nuova ha poi l'Organico Funzionale, ovvero docenti e non docenti sottostanno alle esigenze della scuola sia come flessibilità oraria che come sede di servizio.

L'autonomia vede tutte le scuole impegnate sui versanti della Flessibilità, Responsabilità e Integrazione.

Sul territorio dovrebbero sorgere i CIS (Centri Servizi per le Istituzioni Scolastiche Autonome) ovvero delle scuole polo di supporto nel processo in corso sull'autonomia.

Recentemente sono poi nati i CTR (Centri Territoriali di documentazione, Risorse e servizi per l'integrazione scolastica). Questi Centri dovrebbero occuparsi di handicap specifici in modo da costituire un polo di riferimento per documentazione, mappatura delle risorse territoriali e creazione di banche dati, promozione e informazione, attività di ricerca (attraverso seminari ecc.), diffusione e consulenza nell'area propria a supporto delle famiglie, degli operatori e dei docenti. I Centri dovrebbero diffondere le esperienze in atto nelle scuole di ogni ordine e grado, contribuire a dare risposte concrete ad esigenze particolari, attivarsi per incentivare collaborazioni e sinergie tra scuole e scambi di strumenti ed esperienze. Si potranno stipulare convenzioni con terzi per la messa a disposizione di biblioteche, videoteche e competenze già presenti sul territorio. La produzione di materiali (libri ecc) potrà avvalersi anche delle risorse finanziarie messe a disposizione dei GLIP. Eventuali acquisizioni di attrezzature e sussidi potranno avvenire anche in forme consortili e con reti di scuole e convenzioni.

Al momento di andare in stampa non sappiamo ancora quali saranno le modifiche che il nuovo governo apporterà alla scuola italiana. L'argomento sarà oggetto di un aggiornamento non appena la riforma Moratti sarà approvata dal Parlamento.

Anche dei percorsi **scuola-lavoro** parleremo prossimamente.

## AGGIORNAMENTI VADEMECUM PARTE I

### **Canone telefonia fissa**

Con Delibera del 1° giugno 2000 n. 314/00/CONS, l'Autority delle Comunicazioni ha stabilito agevolazioni per il servizio di telefonia, rivolte a particolari categorie di utenti. Nel nostro caso prendiamo in considerazione l'esenzione dal pagamento del canone mensile di abbonamento telefonico per i sordomuti o, se conviventi, per la loro famiglia, che utilizzano presso la propria residenza il DTS (condizione indispensabile).

Per avere tale esenzione devono essere compilati gli appositi moduli che si possono richiedere nei Punti Telecom 187 e devono essere inviati all'indirizzo Telecom di zona, indicato sulla propria bolletta telefonica.

### **Permessi usufruiti secondo la L. 104/92**

Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 2581/26 novembre 1999 con cui si stabilisce che i permessi usufruiti dal portatore di handicap lavoratore (2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile) non incidono sul calcolo delle ferie e della 13° mensilità.

Secondo il Tribunale, l'effetto riduttivo dei permessi deve essere riferito ai soli permessi spettanti al genitore di un figlio minore portatore di handicap e non anche a quelli usufruiti dai portatori di handicap adulti.

### **Ausili e sussidi tecnici ed informatici**

Sono considerati sussidi telematici anche i televisori con televideo e i registratori predisposti per la registrazione dei sottotitoli.

### **Tassa automobilistica regionale (bollo auto)**

In base al regolamento apparso sul BURL, 1° suppl. ordinario al numero 51 del 19 dicembre 2001, le richieste di esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale non vanno più presentate agli uffici delle entrate del territorio, ma presso la **competente struttura tributaria regionale**. Inoltre stanno preparando la modulistica ad hoc, ma per il momento si possono presentare le domande in carta libera. Quindi dall'1-1-2002 bisogna recarsi presso le competenti strutture regionali.

Per Milano bisogna recarsi presso le competenti strutture della propria zona. Per sapere quali sono, telefonare allo. 02 67658111 dell'Ufficio Organizzativo Tributi ed Entrate Regionali, via Pirelli 5 o alla segreteria dell'a.l.f.a.